

Daniele Rosa

**«Ad comprimendum spoliatoris audaciam». Note intorno alla giurisdizione in materia di usurpazioni di beni comunali a partire dalle carte del Magistrato delle Comunità genovese (sec. XVII-XVIII)\***

*«Ad comprimendum spoliatoris audaciam»: Jurisdictional Trends in the Encroachment of Common Lands: The Case of the Genoese Magistrato delle Comunità (17th-18th Centuries)*

SOMMARIO: 1. Il problema delle usurpazioni dei beni delle comunità - 2. Il Magistrato sopra i negozi delle Comunità genovese: genesi e funzionamento 3. - I processi contro gli occupatori delle comunaglie, tra reintegra e legittimazioni - 4. Il procedimento sulle occupazioni: un'originale ibridazione a partire dalla reintegra possessoria - 5. Conclusioni.

ABSTRACT: This article investigates the jurisdictional treatment of common landusurpations in early modern Liguria, focusing on the Genoese Magistrato delle Comunità (17th-18th century). Through the lens of the Redintegrandi remedy and selected judicial records, it explores how possessory protection, property legitimation, and fiscal governance were intertwined. The hybrid functions of such magistracies reveal a long-standing tradition that anticipated the administrative-judicial model later embodied by the Italian *Commissario per la liquidazione degli usi civici*.

KEYWORDS: Commons, Usurpation, Genoa.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

### 1. *Il problema delle usurpazioni dei beni delle comunità*

L'appropriazione delle risorse naturali ha rappresentato uno dei punti di più frequente contrasto tra classi dominanti (signorili, ecclesiastiche, rurali o urbane) e comunità rurali che, tra i secoli XIII e XIV, riuscirono a condurre le loro rivendicazioni con più efficacia. Lo scontro, sul piano formale, verteva tra gli antichi diritti consuetudinari locali – riportati in fonti scritte, da arbitrati a statuti – e le “innovazioni”, avvertite come ostili, indotte dai provvedimenti normativi dell'autorità superiore o dalle trasformazioni dell'economia agricola. Tra i tanti esempi, basti ricordare che la lista delle rivendicazioni avanzate all'inizio della celebre guerra dei contadini tedesca del 1525, cita il ripristino dei diritti comunitari sulle terre comuni agli articoli IV (caccia), V (boschi) e soprattutto al X, che enuncia: «Chiunque si sarà ingiustamente appropriato di terreni appartenenti alle Comunità sarà tenuto a farne restituzione»<sup>1</sup>.

I conflitti intorno ai c.d. beni comuni, tema tornato ad interessare anche gli storici del diritto, si possono ordinare essenzialmente in due grandi tipologie<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il testo tradotto R. Romeo-G. Talamo (curr.), *Documenti storici. Antologia*, vol. II, Torino 1966. Sul tema delle rivolte contadine vedi almeno P. Blickle (cur.), *Revolte und revolution in Europa*, Oldenbourg 1975; H. Neveux, *Les révoltes paysannes en Europe XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle*, Parigi 1997; G. Duby, *L'economia rurale nell'Europa Medievale. Francia, Inghilterra, Impero (secoli IX-XV)*, Roma-Bari 1972, pp. 479-509; O. Di Simplicio, *Le rivolte contadine in Europa*, Roma 1986; W. Rösener, *I contadini nella storia d'Europa*, Roma-Bari 2008, pp. 303-306, G. Cherubini (cur.), *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, Bari 1994; M. Bourin-G. Cherubini-G. Pinto (curr.), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze 2008. Sulla guerra dei contadini tedeschi e le rivendicazioni riassunte nei Dodici articoli cfr. F. Engels, *La guerra dei contadini in Germania*, Roma 1976; S. Lombardini, *La guerra dei contadini in Germania: punti di arrivo e punti di partenza nel dibattito storiografico recente*, in «Archivio Storico Italiano», CXL (1982), pp. 355-442; G. K. Hasselhoff, D. Von Mayenburg, *Die Zwölf Artikel von 1525 und das "Göttliche Recht" der Bauern rechtshistorische und theologische dimensionen*, Ergon-Verlag, Baden Baden 2012; F. Marquardt, *God, Christ and serfdom. Christian egalitarianism in the Twelve Articles of the upper Swabian Peasants (1525)*, in «Archiv für Reformationsgeschichte», CVII (2016), pp. 35-60; D. Von Mayenburg, *Gemeiner Mann und Gemeines Recht. Die Zwölf Artikel und das Recht des ländlichen Raums im Zeitalter des Sauerkrauts*, Frankfurt am Main 2018; W. Greiling-T.T. Müller-U. Schirmer (curr.), *Reformation und Bauernkrieg*, Cologne 2019. Per una rassegna storiografica più completa cfr. G. Scherhoff, *Beyond the heroic narrative: towards the Quincentenary of the German Peasants' war, 1525*, in «German History», XLI (2023), pp. 103-126.

<sup>2</sup> La storiografia strettamente giuridica sul tema è assai ampia. Si segnalano per ulteriori rimandi: P. Grossi, *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano 1977; A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003; S. Barbacetto, *«La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni comunali» della*

Un primo gruppo comprende le controversie per usi promiscui tra comunità confinanti, frequenti nelle aree appenniniche e alpine, le cui popolazioni utilizzavano congiuntamente le stesse risorse naturali in una situazione di convivenza tra comunità inevitabile e, salvo gravi dissidi, accettata. Le medesime risorse costituirono nello stesso tempo le basi materiali dei confini politici tra comunità e Stati in corso di definizione. Gli usi e la giurisdizione intorno ad esse si caricarono così di significati politici ulteriori<sup>3</sup>.

Un secondo tipo di liti origina dall'appropriazione di fondi pubblici per utilizzi del tutto privati, compiuta ora da feudatari, ora da possidenti privati variamente attrezzati dal punto di vista del capitale di partenza. La riduzione dei patrimoni comunali avvenne ovunque e in forme differenti, per motivi noti, quali l'espansione demografica e la conseguente estensione delle superfici coltivate. Oltre alla diminuzione patrimoniale, le terre lavorate abusivamente non

---

*Repubblica Veneta tra dominio della signoria e diritti delle comunità*, Venezia 2008; E. Conte, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. Marella (cur.), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012, pp. 46-54; R. Ferrante, *La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio*, in «Ragion pratica», XLI (2013), pp. 319-332; A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in «Historia et jus», VI (2014), paper 7; P. Alvazzi del Frate-G. Ferri, *Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)*, in L. Vacca (cur.), *Le proprietà*. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard, Napoli, 2015, pp. 31-57; i saggi contenuti in S. Rosati (cur.), *Il cammino delle terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Atti del I convegno nazionale sui domini collettivi, Tarquinia 2019; R. Volante, *Ubi feuda, ibi demania. Per uno studio del feudo come ordinamento giuridico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», LI (2022), pp. 273-326; F. Mastroberti, *Comunità, usi civici e beni comuni dopo la legge n. 168 del 2017*, in «Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino», XIII (2024), pp. 379-392; R. Volante., *In cerca di un paradigma giuridico per i commons. Usi civici e demani come forme alternative di tutela erga omnes*, in «Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino», XIV (2025), pp. 1-17. Sulla storiografia in tema di beni comuni cfr. D. Cristoferi, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, in «Studi storici», LVII (2016), pp. 577-604; G. Bonan, *Confronting Hardin: trends and approaches to the commons in historiography*, in «Theoretical Inquiries in Law», XIX/2 (2018), pp. 617-632.

<sup>3</sup> Sulla natura compromissoria dei confini e la necessità di valutazione circa la fondatezza delle pretese delle parti al momento dell'apposizione dei termini cfr. P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001. La storiografia locale sull'argomento è ampia, cfr. ad es. i saggi raccolti in G. Alfani-R. Rao (curr.), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano 2011; A. Sandonà, *Statuti rurali dell'alto vicentino e carte di regola trentine: note sull'esperienza giuridica di comunità rurali di confine*, in «Italian Review of Legal History» II (2017), pp. 1-25, F. Negro, «Terras unde agitur». *Strategie e linguaggi processuali nei conflitti fra comunità sui beni comuni (il caso biellese, sec. XIII-XV)*, in F. Panero (cur.), *Le comunità dell'arco alpino occidentale*, Cherasco 2019, pp. 73-125.

integravano neppure la base imponibile per il riparto delle imposte tra gli abitanti. Non può infine essere tralasciato il ruolo svolto dai provvedimenti di alienazione assunti dalle autorità, per far fronte a crisi di indebitamento talvolta assai gravi o per l'avvio di riforme agrarie a partire soprattutto dal Settecento<sup>4</sup>.

Si può convenire con quanto recentemente affermato da Rao, secondo il quale la pressione sulle terre collettive si intensificò proporzionalmente alle liti sulla loro destinazione d'uso. Quando le comunità decisero di amministrare tali risorse più razionalmente, sollecitate o meno dagli Stati, la comparsa dell'usurpazione rivelò la trasformazione delle pratiche agricole del territorio, spesso già *in fieri*. Le istituzioni si proposero di governare il conflitto politico che ne seguì con strumenti giuridici derivati dall'elaborazione dottrinale, orientati da una valutazione politica sulle sorti delle proprietà collettive contestate. I mezzi di cui disponevano le comunità contro gli usurpatori rispondevano a strategie diverse, a partire dalle denunce per "danno dato", su cui si alimentavano sia le controversie confinarie sia quelle interne alle comunità e la cui cognizione era generalmente rimessa agli ufficiali comunitari e, solitamente in seconda istanza, a giudicanti statali<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Le controversie intorno alla privatizzazione dei beni comuni rivelano la tensione intorno alla ridefinizione dei diritti d'uso del territorio e, più ampiamente, alla competizione per la guida politica delle comunità locali, come già indicato da M. Bloch, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario*, Milano 2017. Un caso di diretta riduzione del patrimonio comunale per il soddisfacimento dei creditori della comunità, in attuazione di un decreto sabauda del 1623 è studiato da B. Palmero, *Comunità, creditori e gestione del territorio. Il caso di Briga nel XVII secolo*, in «Quaderni storici», LXXXI (1992), pp. 739-757. Per la Liguria si rimanda a O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in «Quaderni storici», LXXXI (1992), pp. 135-169. Poiché ogni territorio presenta caratteristiche peculiari, dare conto dell'intera bibliografia locale è impossibile. Si segnalano a titolo di comparazione ad esempio l'area senese, dove i beni collettivi furono aggrediti dall'espansione della piccola proprietà agricola locale, cfr. E. Fasano Guarini, *La Maremma senese nel Granducato mediceo (dalle "Visite e memorie del tardo cinquecento)*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, vol. I, Firenze 1978, pp. 405-472, o il regno di Napoli dove invece le occupazioni illegali scaturirono da iniziative di privatizzazione della terra condotte dai feudatari, cfr. G. Corona, *Demani ed individualismo agrario nel Regno di Napoli (1780 - 1806)*, Napoli 1995, pp. 52-77. Nella Francia del XVIII secolo le comunità dovevano difendersi dal *droit de triage* cfr. J.M. Sallmann, *Les bien communaux et la "réaction seigneuriale" en Artois*, in «Revue du Nord», CCXXIX (1976), pp. 209-223. Per uno sguardo comparatistico sul fenomeno delle privatizzazioni vedi N. Vivier, *Introduction*, in N. Vivier-M. D. Demélas (curr.), *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914)*, Rennes 2003, pp. 15-34, nonché i saggi ivi raccolti.

<sup>5</sup> Cfr. R. Rao, *Risorse collettive e tensioni giurisdizionali nella pianura vercellese e novarese (XII-XIII secolo)*, in «Quaderni storici», 120 (2005), pp. 753-776, in particolare p. 756, Id., *Ripensando la gestione dei commons fra quattro e cinquecento. Public utilities, usurpazioni e pratiche di terreno nella pianura vercellese*, in «Quaderni storici», CLXIV (2020), 467-496. Sui danni dati cfr. A. Dani, *Il processo*

Diversi Stati attribuirono poi a magistrature specifiche compiti di vigilanza sui patrimoni delle comunità, prevedendo, in caso di occupazione stabile dei beni civici, l'esperimento di un'azione di reintegrazione temperata, però, da deroghe tali da consentire all'*arbitrium* dei giudici di governare le trasformazioni agricole tramite la rivisitazione dei diritti d'uso della terra. In tale ottica si propone come caso di studio il Magistrato delle Comunità della Repubblica di Genova, attivo dall'inizio del Seicento fino al 1797, che, non molto differentemente da magistrature simili istituite in compagini statuali più note, operò avvalendosi di un rito possessorio sommario in grado di contemperare differenti interessi, evitando le numerose eccezioni processuali che avrebbero eccessivamente dilatato la durata del processo, se svolto col rito ordinario.

## 2. Il Magistrato sopra i negozi delle Comunità genovese: genesi e funzionamento

Le fonti liguri parlano di *comunaglie* per designare una vasta gamma di risorse naturali collettive delle comunità soggette a Genova, comprendendo prati, boschi, brughiere e zone non coltivate stabilmente e quindi aperte al pascolo o al taglio di erba o arbusti, zone rocciose, canneti fluviali. Una notevole mole di conflitti sorgeva per il controllo delle risorse naturali poste ai confini tra comunità e dava luogo a lunghe liti che coinvolgevano spesso anche la stessa giurisdizione della Repubblica su territori contesi con sovrani confinanti<sup>6</sup>.

Quanto alle controversie scaturite da occupazioni abusive, emerge chiaramente il loro scopo: l'avvio di determinate colture di pregio, remunerative nel mercato locale. Tra tutte spicca il piantamento del castagno, protagonista, insieme all'ulivo, della trasformazione dei boschi liguri iniziata nel tardo medioevo. Già destinatario di specifiche disposizioni da parte di statuti o bandi campestri, a partire dalla fine del Cinquecento il castagneto iniziò ad invadere fondi prima adibiti al pascolo collettivo, o a sostituire la vegetazione silvestre preesistente, non di rado associato ad una policoltura di grani, legumi o orticole. Dagli atti processuali emergono pure altri tipi di utilizzi permanenti (viti, alberi da frutto, talvolta cereali e prati, a seconda del clima locale), spesso avviate

---

*per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)* Bologna 2006 e, più in generale sulla tutela giurisdizionale in materia di usi civici Id., *Usi civici*, cit., pp. 439-488.

<sup>6</sup> Lo spostamento dei termini di confine costituiti da boschi significava anche l'aumento o la riduzione degli spazi di lavoro e di risorse economiche complementari alla piccola proprietà e necessarie ai poveri ed era quindi in grado di scatenare lunghi contenziosi. A fronte di una bibliografia sterminata, per la sola Liguria vedi E. Grendi, *La pratica dei confini, Mioglia contro Sassello*, in «Quaderni storici», LXIII (1986), pp. 811-845; T. Pirlo, *Un clamoroso episodio di capitalismo feudale*, Genova 1995.

tramite i «roncamenti». A ciò in generale seguì una più decisa intolleranza verso il permanere degli usi civici sul fondo usurpato<sup>7</sup>.

Una delle manifestazioni delle funzioni tutorie degli Stati dal tardo medioevo fu l'istituzione di nuove magistrature preposte al controllo delle comunità, dotate di giurisdizione ampia, civile e talvolta anche criminale, attraverso le quali furono avviate le prime, spesso incerte e inconcludenti, politiche di riorganizzazione territoriale. Tra le competenze assegnate, la cognizione in materia di usurpazioni dei beni comunali era direttamente correlata alla funzione di vigilanza sulla corretta amministrazione dei patrimoni da parte degli organi di governo locali e, in alcuni casi, era giustificata anche da un esplicito interesse alla tutela delle risorse forestali<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Sui boschi cfr. M. Agnoletti, *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari 2018, G. M. Ugolini, *Utilizzazione del bosco e organizzazione territoriale nella Liguria tra Sette e Ottocento: le opere di G.M. Piccone e di A. Bianchi*, Genova 1995, pp. 99-108; O. Raggio, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni storici», LXXXVIII (1995), pp. 170-181. Sulla policoltura in Liguria cfr. D. Moreno, *Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Bologna 1990, pp. 181-204. Sulla diffusione del castagneto cfr. E. Grendi, *Il Cervo e la Repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, pp. 88-90 e pp. 109-110; R. Rao, *Una civiltà del castagno. Uomini e boschi nell'Appennino ligure-piemontese durante l'apogeo del medioevo (secoli XII-XIV)*, in «Archivio storico italiano», CLXXI/2 (2013), pp. 207-228. Per quanto concerne i bandi campestri, spesso contenenti misure di tutela dei castagneti cfr. R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli Statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, Genova 2003, pp. 174-191; R. Braccia, *Le proprietà collettive negli statuti rurali del Ponente ligure: alcuni rilievi e riflessioni*, in M. Ortolani-O. Vernier-M. Bottin (curr.), *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Nizza 2012, pp. 47-62. Sulla viticoltura in Liguria tra medioevo ed età moderna vedi i saggi raccolti in A. Carassale-L. Lo Basso (curr.), *In terra vineata. La vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Marittime dal Medioevo ai nostri giorni*, Ventimiglia 2014. Sul ronco, quale pratica antichissima di riduzione temporanea a coltura di porzioni boschive, progressivamente ridotto a vantaggio di coltivazioni stabili cfr. D. Moreno, *Dal documento al terreno*, cit., pp. 149-159, R. Cevasco, *La copertura vegetale dell'Alta Val Trebbia nelle ricognizioni topografiche del Corpo di Stato Maggiore Sardo (1816-1852). Approccio storico all'ecologia dei siti*, in «Archeologia postmedievale», VI (2002), pp. 195-206.

<sup>8</sup> È noto il caso di Venezia, dove la quantità di usurpazioni commesse nello «Stato da terra» portarono la Serenissima a dare i primi provvedimenti già nel 1461, per poi istituire degli appositi Provveditori ai beni comunali che sovrintesero al recupero o all'alienazione dei beni usurpati o illecitamente ceduti durante le guerre d'Italia, cfr. S. Barbacetto, «*La più gelosa*», cit., in particolare pp. 39-190. Misure analoghe per il controllo patrimoniale delle comunità furono adottate in diverse realtà italiane: in Savoia il Seicentesco «Conservateur juge general des boys», a Siena, con i Quattro Conservatori dello Stato, a Firenze con la creazione dei Nove conservatori del dominio nel 1560, a Roma con l'istituzione della Congregazione del buon governo, a Napoli dove la repressione delle occupazioni dei fondi demaniali risaliva ad una costituzione duecentesca di Carlo I d'Angiò e sulle quali aveva giurisdizione la Regia Camera della Sommaria. Anche gli ufficiali alle acque e foreste disciplinati dall'ordinanza colbertina del 1669 disponevano di poteri giurisdizionali largamente discrezionali per

La Repubblica di Genova ha goduto, da questo punto di vista, di minori attenzioni storiografiche rispetto ad altri Stati italiani, al netto di alcune importanti eccezioni: il mito del genovese mercante e navigatore ha contribuito a rimuovere o sotto-rappresentare interi problemi storiografici, tra cui senz'altro quello dell'organizzazione territoriale<sup>9</sup>. Di conseguenza, se molto si è scritto sulle magistrature governative e giudiziarie di vertice, assestatesi non senza turbolenze nel corso del cinquantennio 1528-1576, le conoscenze sui due Magistrati preposti alla cura dei rapporti con le comunità del Dominio risultano invece superficiali. Non a caso, questi organi – la Giunta dei Confini e,

---

mediare tra Parlamenti, comunità, chiese e signori feudali in occasione di processi per l'appropriazione indebita dei boschi o la divisione dei beni comunali, cfr. A. Dani, *Usi civici*, cit., pp. 8-10 e pp. 148-159; per la Savoia cfr. L. Perrillat, *L'administration des eaux et forêt en Savoie aux XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, in M. Ortolani-O. Vernier-M. Bottin (curr.), *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie*, Nizza 2014, pp. 27-38. Per l'area Toscana cfr. E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973; L. Mannori, *Lo Stato del Granduca (1530-1859). Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentate*, Pisa 2015, pp. 100-133. Per lo Stato pontificio cfr. S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007. Sul Regno di Napoli cfr. R. Pecori, *Del privato governo dell'università*, Napoli, Presso Donato Campo 1770, pp. 287-298, la costituzione a cui fa riferimento è la *De occupantibus res demanii* del 1272 in *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmatice*, Venetiis, Nicolai de Bottis Neap. Et Sociorum, 1640, pp. 309-310. Sulle forme di utilizzo dei demani delle comunità del Regno di Napoli cfr. almeno A. Bulgarelli Lukacs, *La gestione delle risorse collettive nel Regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in G. Alfani-R. Rao, *La gestione delle risorse collettive*, cit., pp. 227-246, S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 377-427; V. Loré, *Sull'origine dei demania meridionali: un'ipotesi*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez», LI/2, 2021, consultato il 14 marzo 2025. Sul ruolo della Sommaria nelle politiche di costruzione del territorio vedi G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, t. I, Milano 2011.

<sup>9</sup> Cfr. G. Assereto, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, pp. 95-159, ora in Id., *La metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Savona 1999, pp. 9-76; G. Felloni, *Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova*, in «Atti della società ligure di Storia patria», n.s. XXXVIII/2 (1998), pp. 897-936; C. Bitossi, *Il governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova 1990; G. Assereto, *Amministrazione e controllo amministrativo nella Repubblica di Genova: prospettive dal centro e prospettive dalla periferia* in L. Mannori (cur.), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, Napoli 1997, pp. 122-126. Sulla storiografia regionale ligure cfr. E. Grendi, *Storia di una storia locale. L'esperienza ligure 1792-1992*, Venezia 1996. Una riflessione storiografica più recente è in V. Tigrino, *Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova in età moderna: feudi, ex-feudi, città e quasi-città*, in M. Schnettger-C. Taviani (curr.), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Roma 2011, pp. 315-365.

soprattutto, il Magistrato delle Comunità – comparvero solo dopo la stabilizzazione della situazione politica<sup>10</sup>.

Tra le motivazioni alla base della creazione di quest'ultimo Magistrato, figura senz'altro l'irregolare appropriazione dei fondi comunali. Sul finire del Cinquecento, una serie di visite alle Riviere disposte dal governo portò infatti alla luce, tra le altre cose, l'alto numero di occupazioni di *comunaglie* che interessavano diverse comunità soggette. Così il 20 marzo del 1600 il governo approvò una grida generale per tutto il territorio della Repubblica:

Presentando il Serenissimo Sig. Duce, Eccellentissimi Signori Governatori ed Illustrissimi Signori Procuratori della Republica di Genova, che in alcuni luoghi del Dominio di essa Republica, cioè nelle comunaglie di detti luoghi del Dominio, si è andato roncando o bruggiando per seminare, poi ne stessi luoghi, e ciò senza licenza autorità né azione alcuna, e volendo lor Signorie Serenissime provvedere al indenità publica, e metter ordine tale, che nell'avenire non si comettano più simili cose, che hanno risultato, o risultano in non mediocre danno e pregiudizio, così del publico, che del privato, per tanto da parte di lor Signorie Serenissime si statuisce, ordina, e proibisce che alcuno, sia chi si voglia, non possa roncane, né bruggiare, ne boschi osiano selve di communalie spettanti così alla Camera della Republica come alle Comunità del Dominio<sup>11</sup>.

La pena ammontava ad un quarto del valore del danno «e di ogn'altra pena arbitraria a loro Signorie Serenissime così di galera, come di bando». La volontà di sottoporre l'amministrazione dei beni comunali a una più attenta vigilanza e al contempo di riservarsi ampia libertà di manovra nella risoluzione delle controversie emerge dal confronto tra il provvedimento seicentesco e un più antico decreto conservato negli Statuti dei Padri del Comune di Genova, rubricato «Ne

---

<sup>10</sup> Sulle riforme istituzionali che diedero ufficialmente vita alla Repubblica Genovese cfr. almeno A. Pacini, *I presupposti politici del secolo dei genovesi. La riforma del 1528*, in «Atti della società ligure di Storia patria», n.s., XXX/1, Genova 1990; Id., *La Genova di Andrea Doria nell'Impero di Carlo V*, Firenze 1999; V. Piergiovanni, *Il Senato della Repubblica di Genova nella "riforma" di Andrea Doria*, in «Annali della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», IV (1965), pp. 230-275; R. Savelli, *Potere e giustizia: documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), pp. 29-172; Id., *La repubblica oligarchica: legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; R. Ferrante, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995. La Giunta dei Confini doveva supportare il governo in tutte le controversie confinarie e, in generale, vigilare su tutti gli atti «utili alla conservazione del territorio e giurisdizione», ivi comprese le controversie sugli usi civici promiscui tra comunità. La legge istitutiva della Giunta del 1587 è in Archivio di Stato di Genova (ASGE), *Archivio segreto*, 20. Sul Magistrato delle Comunità oltre ai già citati lavori di Assereto, cfr. G. Benvenuto, *Una magistratura genovese, finanziaria e di controllo: il Magistrato delle Comunità*, in *La Berio*, XX/3 (1980), p. 18-42.

<sup>11</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 514.

terre Communis approprientur». Questo vietava la confinazione o divisione delle *comunaglie* e il riconoscimento da parte dei magistrati del comune o del *districtus* di scritture o atti relativi al frazionamento: la norma disponeva che le terre «communes sint et perpetuo remaneant». Il tassativo divieto di appropriazione operava per le ipotesi di divisione stabile delle *comunaglie*. Tuttavia, la prassi delle occupazioni tardo cinquecentesche dimostrò che tramite il roncamiento si tendeva a trasformare stabilmente la destinazione del territorio silvo-pastorale, alterando il rapporto tra proprietà privata e proprietà comune a vantaggio della prima, senza che tale mutamento fosse mediato dai poteri pubblici<sup>12</sup>.

Tra il 1611 e gli anni '20 il Senato inviò nuovamente dei Commissari a rivedere lo stato finanziario delle comunità, la popolazione residente, le condizioni dei patrimoni comunali. Appurato il perdurare di problemi già segnalati, il governo nel 1623 decise di creare il Magistrato sopra i negozi delle Comunità. Composto da cinque membri eletti dai Collegi governativi insieme al minor Consiglio inizialmente per trenta mesi e, a partire dal 1635, per due anni, fu costantemente rinnovato fino alla caduta della Repubblica nel 1797, acquisendo nel tempo una maggiore autonomia operativa<sup>13</sup>.

Le funzioni del Magistrato delle comunità erano molteplici: controllo sui debiti pregressi e sulle spese di ciascuna comunità, sui censi, revisione degli statuti locali. I beni comunali compaiono nel capitolare del Magistrato nei termini seguenti:

Di più conoscendo, che alle dette Comunità sūino usurpati, et occupati indebitamente beni, terre, case, e possessioni, così e domestici, come salvatici, o altre

---

<sup>12</sup> C. De Simoni (cur.), *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica Genovese*, Genova 1885, p. 268. Nello stesso senso disponevano gli statuti civili genovesi in materia di invasione di proprietà privata, con l'obbligo di restituzione e il pagamento di un risarcimento pari al valore del bene occupato, cfr. *Degli Statuti civili della Serenissima Repubblica di Genova libri sei*, Genova, per Giuseppe Pavoni 1622, lib. II, cap. VI.

<sup>13</sup> Che l'istituzione del Magistrato costituisca la risposta alle tante problematiche emerse in quasi quindici anni di visite commissariali è dichiarato dallo stesso preambolo della prima proposta: «Visto qualche cosa delle relationi loro, e considerato il tutto, per sgravar le dette comunità e luoghi di debiti, per quanto si può, e far che chi occupa beni loro, glieli restituisca, e chi li resta debitori paghi [...] e si diano quelli ordini che convengono, perché le cose loro siano ben governate», ASGE, *Archivio segreto*, 1033, n. 228. Sull'istituzione del Magistrato oltre al saggio di Benvenuto cfr. G. Assereto, *Amministrazione e controllo*, cit., pp. 122-126. Il Magistrato nel tempo si ritagliò un ruolo autonomo dal governo, arrivando ad emanare direttamente decreti, cfr. G. Benvenuto, *Una magistratura genovese*, cit., pp. 26-28, G. Assereto, *La metamorfosi della Repubblica*, cit., pp. 30-35. Inizialmente il cancelliere del Magistrato era tenuto a relazionare ai Collegi ogni sei mesi, ASGE, *Manoscritti*, 311.

qualsivoglian cose a loro spettanti, avrà facoltà, e cura di farglieli restituire con pagamento de frutti, ove debbano pagarsi<sup>14</sup>.

L'attenzione del Magistrato si appuntò dunque sin da subito sulla repressione delle usurpazioni compiute a danno delle comunità, per le quali aveva potestà di inquisire e obbligare gli occupatori alla restituzione, seguendo un rito sommario, ai sensi della clausola *sola facti veritate inspecta*. Il rinnovo della legge istitutiva del Magistrato nel 1635 introdusse la possibilità di appellare le sue decisioni sugli usurpi alla Camera dei procuratori «per il quale ricorso però non si ritardi l'esecuzione della sentenza» e attribuì al Magistrato la cognizione generale delle cause aventi per parti le comunità<sup>15</sup>. Sul versante degli organi centrali, Genova non risulta quindi disallineata rispetto agli Stati coevi. Sotto il profilo procedurale, la facoltà di procedere «sommariamente e riguardata la sola verità del fatto» permetteva di agire senza i limiti propri del rito civile sebbene, come si vedrà, lo schema seguito ricalcasse un'azione possessoria sommaria di origine canonistica, la *Redintegranda*. Ai fini della concreta efficacia delle decisioni del Magistrato si ribadiva l'importanza del giudicante locale, braccio operativo del governo nel Dominio: Podestà e Capitani non avrebbero solo fornito ministri, notai e “cavalleri” in servizio presso la loro curia per lo svolgimento delle ordinarie funzioni processuali (citazioni, notifiche di provvedimenti e gride, sopralluoghi) ma avrebbero ricoperto l'ufficio di giudice delegato del Magistrato se il caso l'avesse richiesto.

Per quanto concerne la documentazione sulle occupazioni, va premesso che il fondo del Magistrato delle Comunità conservato presso l'Archivio di Stato di Genova non presenta una serie dedicata: lettere e suppliche provenienti dalle comunità, decreti, ordini ai giudicanti, relazioni e atti processuali sono riuniti insieme a documentazione di tutt'altro contenuto in filze di *Actorum* annuali e in unità dedicate a località specifiche. La frequente assenza di un sommario di cancelleria della singola unità fa sì che le fonti relative ai processi di reintegra delle comunità spogliate siano difficilmente rintracciabili a monte, potendo essere rinvenute tramite l'incrocio di corrispondenza conservata in fondi diversi o la consultazione dei più ristretti fondi antichi degli archivi comunali. Tra i diversi casi giudiziari trattati dal Magistrato, se ne possono esaminare brevemente alcuni, di differente complessità, per mostrare come la reintegrazione dei beni usurpati dovette subito temperarsi con la protezione di altri interessi, secondo una logica eminentemente politica.

<sup>14</sup> ASGE, *Archivio segreto*, 1033, n. 228.

<sup>15</sup> «Il detto Magistrato sii e resti Giudice delle differenze, che possano avere le Comunità, tanto attive quanto passive, quale avrà pensiero di non permettere, che si consumino in liti», la legge del 1635 è in ASGE, *Manoscritti*, 311.

### 3. I processi contro gli occupatori delle comunaglie, tra reintegra e legittimazioni

L'intervento del Magistrato delle Comunità era generalmente sollecitato mediante una supplica al Senato di Genova, che investiva *ratione materiae* il Magistrato; questi delegava il giudicante locale munendolo dell'autorità necessaria. Un caso che mostra la linearità di questo *iter* è un processo per usurpazione di un castagneto avvenuto ad Acquetico, una delle "ville" del borgo (oggi imperiese) di Pieve di Teco nel 1674. La comunità, alla pari di altre della giurisdizione, praticava da decenni una politica di coltivazione del castagno sulle *comunaglie*, con specifiche previsioni di tutela inserite nei bandi campestri approvati nel corso del secolo. Acquetico aveva fatto piantare alcuni alberi di castagno nel territorio di Roncogelato, al confine con le proprietà dell'ufficiale militare Guglielmo Sardo. Questi, rimossi i termini confinari, tagliò diversi castagni e piantò altri alberi per allargare le sue proprietà: l'unilaterale mutamento di destinazione del sito, che vantava pratiche di coltivazione controllata del castagno tutelate fin dai regolamenti rurali di metà secolo, non poteva essere più evidente<sup>16</sup>.

Investito della questione dal Senato, il Magistrato delle Comunità delegò il Capitano di Pieve di Teco, il nobile Oberto Castiglione, per l'istruttoria del processo. L'ufficiale procedette sommariamente come previsto: dopo aver appurato la veridicità dei fatti denunciati con un sopralluogo, alla presenza dei rettori di Acquetico decretò la riapposizione dei termini confinari tra proprietà comunale e privata e il ripiantamento dei castagni, chiedendo poi al Magistrato genovese di decidere con la propria maggiore autorevolezza sulla condanna pecuniaria dei responsabili<sup>17</sup>.

In questa circostanza la spedizione della causa fu assai celere: in meno di un mese la comunità fu reintegrata nel possesso dei propri beni. Ben più tortuosa fu la vicenda che si svolse a Triora, insediamento del profondo entroterra in provincia di Imperia che disponeva di ampie distese di boschi e bandite di pascolo su cui si fondava una fiorente economia agro-pastorale. Tali risorse furono spesso al centro di controversie di confine con alcuni villaggi nizzardo-sabaudi come Briga e Saorgio (oggi i francesi La Brigue e Saorge) in cui si saldarono esigenze economiche e questioni di sovranità territoriale<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Alla difesa della vegetazione arborea e alla castagnicoltura in località Roncogelato era dedicato l'art. 6 dei capitoli campestri di Acquetico del 1640, ASGE, *Senato Senarega*, 2061

<sup>17</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 302.

<sup>18</sup> Cfr. B. Palmero, *Boschi e confini nelle Alpi Marittime in età moderna. Gli usi di confine e i limiti del bosco di Gerbonte tra le alpi delle comunità (1666-1670)*, in M. Ambrosoli-F. Bianco (curr.), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Milano 2007, pp.25-42; E. Basso, *Tracce di consuetudini pastorali negli statuti del ponente ligure*, in A. Mattone-P. Simbula

Sul banco degli accusati finirono i Padri Agostiniani del locale convento, rei di aver occupato alcuni fondi comunali, precedentemente utilizzati dietro il pagamento di un terratico per la semina stagionale e lo sfalcio dell'erba per il bestiame, per piantarvi circa ottocento alberi di castagno. Dalle scritture conservate non appare certo che il castagneto fosse stato avviato interamente su terreni comunali. Si sospettò anzi che l'ultima compilazione del catasto, risalente a metà degli anni Settanta del 1700, fosse stata manipolata a vantaggio degli Agostiniani grazie alla «taciturnità d'alcuni individui poch'affetti all'interesse commune, ed aderenti di detti Reverendi Padri». Gli Agostiniani si avvalsero anche di strumentali accuse campestri contro coloro che portavano a pascolare i loro animali nel castagneto per rafforzare pubblicamente la loro rivendicazione.

Il Magistrato delle Comunità entrò in gioco quando la risoluzione della controversia si arenò presso le giurisdizioni locali. Le due sentenze favorevoli alla comunità emanate dal locale ufficiale sopra le accuse campestri e dal vicario della curia di Sanremo furono dichiarate nulle dal Podestà di Triora il 16 giugno 1792. Seguendo il rito ordinario, il processo avrebbe rischiato di trascinarsi a lungo, perché fatti salvi i terreni periodicamente concessi a terratico per i quali potevano reperirsi anche prove documentali a favore della comunità, nulla escludeva che il convento potesse provare un lungo possesso su altri fondi dove aveva piantato i castagni. Le testimonianze degli utenti inoltre potevano andare incontro a prevedibili eccezioni preclusive, visto il diversificato regime di accesso alle *comunaglie*. La comunità scelse pertanto la via transattiva e il 26 giugno chiese ed ottenne dal Magistrato l'autorizzazione a sborsare 609 lire per comporre la lite e ottenere, pagando, il rilascio delle terre occupate e migliorate dai religiosi<sup>19</sup>.

---

(curr.), *La pastorizia mediterranea: storia e diritto (secoli XI-XX)*, Roma 2011, pp. 133-153; Id., *Le comunità e l'ambiente. Attività agropastorali in area ligure-piemontese nello specchio della normativa statutaria di età medievale*, in G. Giammaria-S. Notari (curr.), *Gli statuti del Lazio meridionale. Confronti peninsulari ed europei*, atti del convegno, Anagni 1-3 dicembre 2022, Anagni 2023, pp. 195-210, oltre ovviamente agli statuti editi, F. Ferraironi, *Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel sec. XVI*, Bordighera 1956. La pastorizia era regolata in dettaglio sia con riguardo ai tempi che ai luoghi di alpeggio. Le bandite erano tutelate tanto dalle invasioni del bestiame che dai lavori agricoli compiuti senza il permesso del padrone del fondo. Oltre a porre limiti e condizioni per il taglio del legname nei diversi boschi comunali, gli statuti provvedevano anche a stabilire le regole d'uso delle distese di terra comunale non bandite e potenzialmente coltivabili. Su di esse chiunque poteva avviare la coltura prenotando un lotto presso gli ufficiali del comune o semplicemente occupandolo: solo la seconda ipotesi contemplava il pagamento di una gabella in denaro o in natura.

<sup>19</sup> La cifra sborsata arrivava quasi ad eguagliare il valore castale dei terreni occupati. Gli atti della causa sono in ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 481.

Ben più significativi appaiono altri due processi, dove l'estensione e la lunga durata delle occupazioni abusive costrinsero il Magistrato delle Comunità a tenere in considerazione esigenze opposte nella definizione dei procedimenti. Un primo caso avvenne ad Albisola all'inizio del Settecento. Il centro era composto da diversi nuclei insediativi posti immediatamente a levante di Savona – i principali erano il borgo detto «Superiore» e la Marina – ed era parte integrante della Podesteria di Varazze, Celle e Albisola<sup>20</sup>. Nel 1653 erano stati confermati dalla Repubblica gli statuti del 1389, che non regolamentavano in dettaglio modi e limiti dell'utilizzo delle *comunaglie* albisolesi. Per esse si deve ipotizzare la vigenza di un regime di uso civico consuetudinario dei residenti<sup>21</sup>. Dalle inchieste di inizio Seicento risulta che Albisola disponesse di diverse boscaglie composte da arbusti (brughi, ginestre) e pochi faggi che si stendevano lungo i valloni circostanti il borgo, di scarso valore<sup>22</sup>.

L'appropriazione dei boschi comuni iniziò nella seconda metà del XVII secolo, ad opera soprattutto di alcune famiglie provenienti da Ellera, una frazione di Albisola, che intrapresero una massiccia coltivazione di specie di pregio (castagno, viti e in misura minore alberi da frutto) sulle terre della comunità. Gli otto rettori delle due Albisole (Superiore e Marina) promossero l'azione dinanzi al Magistrato delle Comunità perché inviasse un ufficiale a visitare i luoghi e a restituire i beni. Con supplica del 22 aprile 1707 posero in risalto due criticità legate alle usurpazioni: oltre alla riduzione delle superfici incolte, prima usate per il pascolo del bestiame e la raccolta di legname, l'abbattimento degli alberi

---

<sup>20</sup> La podesteria di Varazze comprendeva anche i centri di Celle e Albisola, per la storia del centro e ulteriore bibliografia cfr. A. Roccatagliata, *Gli Statuti di Varazze*, Genova 2001, pp. V-LIII. Sugli statuti di Albisola, confrontati con i testi degli altri centri della podesteria vedi R. Braccia, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure*, in M. Bianchini-G. Viarengo (curr.), *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69. Ho consultato sia il testo trecentesco in Biblioteca Civica Berio, B. VII.27 sia la versione compendiata più tarda – ma ai nostri fini priva di variazioni significative – in Centro Servizi Bibliotecari Giurisprudenza Genova, 93.4.17.

<sup>21</sup> Il capitolo sui *De lignis a territorio Albisole non extrahendis* sanzionava il commercio di legname con forestieri, mentre il *De bestiis inventis in alienis terris* fissava le pene pecuniarie per i danni dati dagli animali in orti, prati e boschi privati. Qualche disposizione sul *nemus communis Albisole* si ritrova sparsa in altri capitoli, che punivano i danni dati agli alberi di castagne, il taglio di alberi verdi senza licenza e autorizzavano il taglio e il prelievo della sola legna secca per uso personale.

<sup>22</sup> Tra le entrate della comunità si segnala una gabella del bosco, il cui ammontare non è dato conoscere per la rovina del registro dovuta all'umidità, ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 835.

piantati lungo la riva del torrente albisolese Sansobbia per far spazio ai campi coltivati comprometteva la sicurezza pubblica<sup>23</sup>.

Il Magistrato delegò la causa al Podestà di Varazze, giurisdicente del luogo, non solo per la verifica dello stato dei luoghi ma anche per la formazione di uno schema di composizione della causa. Le istruzioni date al Podestà seguirono due direttrici. Da un lato egli doveva verificare la regolare stipula degli eventuali affitti di particelle di terre comuni e l'effettiva corresponsione dei canoni alla comunità. Dall'altro era tenuto a compiere un'accurata istruttoria per «ricconoscere per mezzo delle più sincere informazioni, giustificando quali siano gl'effetti comunali che si pretendono usurpati da particolari con divisare da chi, da quanto tempo in qua, e che fitto potrebbero pagare annualmente, indicando quali siano li coltivati e di qual sorte di coltura, per riferirci il tutto con ogni maggior distinzione». Ciò si spiega considerando un paio di dati.

Da una parte l'azione di restituzione avviata congiuntamente dai rettori di Albisola marina e superiore scongiurava equivoche convergenze di interessi tra rappresentanti delle comunità e usurpatori, che avrebbero richiesto una diversa impostazione della controversia. Inoltre, probabilmente alla luce dei caratteri specifici della vegetazione silvestre albisolese – tanto abbondante quanto di scarso valore –, della durata di alcune usurpazioni e della bassa intensità delle proteste il Magistrato non esclude a priori la possibilità di concedere in affitto le terre illecitamente coltivate per aumentare le entrate comunali<sup>24</sup>.

Durante la visita condotta tra il 12 e il 23 luglio 1707, il Podestà di Varazze Nicolò Giustiniani, accompagnato dagli otto rettori del borgo di Albisola e della Marina, raccolse i giuramenti di persone del posto circa il precedente stato dei confini, gli usi civici praticati, le coltivazioni e le migliorie apportate, i possessori attuali, la durata stimata dell'occupazione, il valore e il potenziale reddito annuo di ciascun appezzamento. Al di là della netta preponderanza di una ristretta cerchia di famiglie nella vicenda, emerge dalla documentazione il dubbio se tutti i fondi fossero stati invasi abusivamente, o non vi fossero invece situazioni in parte legittimate o dal compimento di atti negoziali o dal decorso del tempo. L'ultima *caratata* fondiaria albisolese recava la data del 1656 ma ormai non rispecchiava più né la distribuzione della proprietà fondiaria né il valore delle parcelle possedute dai privati. Per questa ragione durante il sopralluogo fu

---

<sup>23</sup> In dettaglio si comunicò che le «terre, e boschi [che] servivano per uso de popoli d'ambe dette Comunità» erano state «ridotte in vigne, et castagnetti», cagionando «grandissimo danno, e pregiudicio a dette Comunità non solo per detto danno dato, ma anche per gli danni che per detta caosa continuamente ci da la fiumara». La tutela del territorio dalle piene del torrente Sansobbia era contemplata anche dagli statuti, che vietavano il taglio degli alberi posti a difesa dei fondi costeggianti il corso d'acqua, ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 551.

<sup>24</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 551.

eseguito un costante confronto tra la descrizione del registro e lo stato dei fondi per come appariva agli occhi degli ufficiali. Su cinquantasette occupazioni censite, in nove casi i possessori citati produssero un regolare titolo di acquisto. Si trattava prevalentemente di atti di compravendita, talvolta stipulati dai padri degli occupatori, o di eredità, mentre in un solo caso si fa menzione di una donazione. Secondo gli interpellati, i trasferimenti erano avvenuti in buona fede e al Podestà dichiararono di non sapere che i fondi lavorati fossero comuni<sup>25</sup>.

Ancora maggiori furono i possessori di lungo periodo, che consideravano le *comunaglie* come proprie. Se consideriamo solo gli appezzamenti per i quali fu stimato un tempo di occupazione superiore ai dieci anni, per approssimazione o dichiarazione testimoniale, erano addirittura sedici le terre oggetto di un godimento ormai connotato da una certa stabilità. Dopo svariati anni di lavori agricoli svolti senza contestazioni, gli interrogati furono generalmente concordi nel ritenere legittima l'inibizione dell'accesso per il pascolo brado o l'esercizio del legnatico. Inoltre, la grande maggioranza degli occupatori si era semplicemente impossessata dei fondi adiacenti a quelli di cui erano già proprietari. Un processo simile sarebbe stato semplicemente inaffrontabile con il rito ordinario di reintegra possessoria, tenuto conto delle decine di persone coinvolte e delle differenti situazioni di ciascun convenuto. Per questo il Magistrato delle Comunità unì alla valutazione degli elementi in diritto una compensazione politica tra interessi collettivi e legittimazione di titoli proprietari rivelatisi in molti casi incerti. Il prodotto fu una riscrittura dei diritti reali esercitati sul territorio di Albisola.

Il Podestà varazzino propose al Magistrato la reintegrazione nel possesso della comunità per diciassette delle cinquantasette terre visitate. Nello specifico si trattava di fondi lavorati in vario modo, ma che il Giustiniani aveva dichiarato: «assai bisognevol[i] al pascolo, et alle persone che in tempo di cattivi tempi

---

<sup>25</sup> I fratelli Francesco e Sebastiano Rosselli, citati per l'occupazione di un bosco coltivato a castagni, produssero la ricevuta di pagamento per l'acquisto del fondo e la fede di registrazione del 1658. Un certo Gregorio Bagliardo, comparso in relazione all'occupazione di una parte di bosco in località Cianrenero, dichiarò di aver acquistato la terra nel 1706 dagli eredi di Bernardo Fregghiero e di non conoscerne la natura pubblica. Infine, interrogati su alcuni vigneti e castagneti posseduti abusivamente, Gio. Antonio Poggio e Simone Saettone risposero che «detti beni, che al presente possiedono sì dette occupationi, sono detti beni nella loro heredità e che essi non hanno preso niente di quello del commune». Durante il sopralluogo alla località Piantavigna, gli ufficiali visitarono il vigneto di Pietro Rossello, che produsse l'atto di compravendita stipulato dal padre. Nonostante la scrittura, il Podestà acquisì la dichiarazione di tal Andrea Vezzolla che «testifica essere detta occupatione stata fatta in quello del Commune per esservi stato molte volte e veduto che prima era bosco commune a tutti, per havervi massime veduto legnare e tagliar del bosco minuto da più persone senza contradictione alcuna», ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 551.

puonno andarvi a legnare». Il potere arrogatosi dagli usurpatori di impedire l'accesso alle risorse fu quindi sancito ufficialmente come illecito limitatamente a quei beni e non per gli altri. Va però sottolineato che, nonostante l'espansione notevole della proprietà privata, le *comunaglie* non scomparvero del tutto, poiché molti fondi usurpati risultavano ancora «confinare con il commune».

Il Magistrato delle Comunità esaminò la relazione e nel maggio 1708 emise la decisione finale che legittimava le occupazioni di maggior redditività, sottoponendole al prelievo fiscale sulla scorta delle stime effettuate durante la visita. In accordo con le indicazioni del Podestà, da Genova arrivò anche l'ordine di ripristinare il possesso comune dei fondi lasciati a bosco o soltanto coltivati discontinuamente:

È stato decretato et ordinato che quei beni resi in coltura di vigne, castagne, olive e simili debbano restare a Patroni occupatori dei medesimi, con obbligo di pagare sopra il valsente d'esso e secondo l'estimazione fattane come in sudetta visita un annuo canone alla Comunità del tre per cento, quale debba servire in deduzione delle avarie et altri carrichi di detto Luogo, oltre l'annua avaria saran capaci detti beni occupati; e per li altri beni che non siano resi in coltura come sopra, ma fossero boschi, prati e campi, o come si suol dire roncati questi debban esser comunati e che detti occupatori contenuti in detta visita sian obligati rilassarli a detta Comunità et in essi sia lecito a particolari tutti dell'istessa Comunità di andarvi a legnare e pascolare i bestiami e fare come nelli altri beni comuni.

Date le condizioni di partenza, la sentenza finale sanò il 70% delle occupazioni e riaprì all'uso collettivo non soltanto i fondi occupati, ma anche quelli che a seguito delle trasformazioni avvenute risultavano fisicamente irraggiungibili per l'appropriazione di zone di passaggio e di alcune strade.

Un altro caso degno di analisi e, tra quelli reperibili nel fondo archivistico del Magistrato delle Comunità, il più ricco di documentazione è il procedimento contro gli occupatori a Castiglione Chiavarese, comunità sita alle spalle di Sestri Levante. Tale abbondanza si giustifica per la lunghezza della controversia, trascinatasi per poco più di quarant'anni nella sua fase più accesa, e si rivela interessante perché palesa il legame tra l'occupazione abusiva delle *comunaglie* e un conflitto sociale interno alla comunità con ben più profonde ragioni d'essere, per lenire il quale l'esercizio della sola tutela possessoria si rivelò ben presto inefficace<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Delle occupazioni a Castiglione si era già occupato Raggio, osservando la molteplicità di informazioni relative alle pratiche appropriative e all'evoluzione del linguaggio sociale che si potevano trarre dalla documentazione pervenutaci, cfr. O. Raggio, *Forme e pratiche*, cit., in particolare pp. 148-154. Del caso tratta anche, da una prospettiva più locale, F. Figone, *La Podesteria di Castiglione. Lineamenti storici*, Sestri Levante 1995.

I fatti. Nel 1600 gli uomini di Castiglione informarono il governo genovese dell'insostenibilità delle «riduzioni a proprio uso» di ampie porzioni di terre comuni. Il Senato emanò così il 20 marzo il decreto valido per tutto il Dominio sul divieto di appropriazione delle *comunaglie* già citato. La visita generale sullo stato delle comunità soggette del 1611-14 riportò fedelmente la consistenza e la gravità degli abusi commessi a danno dell'ampio patrimonio comunitario<sup>27</sup>. Una relazione stilata nel 1615 dal Podestà locale per conto della Camera dei Procuratori rivela che i terreni stabilmente occupati (settantacinque, destinati a crescere negli anni seguenti) venivano lavorati in modo differente: i boschi comuni che già ospitavano castagneti selvatici erano oggetto della consueta piantatura o inserimento di ulteriori castagni, mentre un'altra parte veniva «roncata» e coltivata a semenza a periodi intermittenti<sup>28</sup>. Tutto ciò aveva ridotto l'area soggetta al pascolo collettivo, dal momento che l'associazione seminativo – castagneto doveva essere difesa dalla voracità degli animali. L'indagine fece emergere che alcune occupazioni risalivano agli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento ma quali condotte potevano però considerarsi spogli veri e propri<sup>29</sup>?

Le pratiche di utilizzo potenzialmente illecite, alla luce del decreto del 1600, risultavano assai differenziate: molti avevano seminato su terreni sterili per cercare di far fronte alle cattive annate di olio, vino e castagne che si erano susseguite in quegli anni, conformemente a una lunga tradizione di coltura temporanea sulle *comunaglie*. Uno degli occupatori, respingendo l'accusa del Podestà, dichiarò infatti: «Se alle volte ha lui seminato qualche poco nelli beni comunali, ciò ha fatto per il passato perché chi voleva vi seminava, e poco o nulla di frutto vi ha preso, atteso la mala qualità delle terre». Viceversa, le intenzioni di altri usurpatori erano dichiaratamente ostili al permanere di qualsiasi uso civico, avendo immobilizzato importanti investimenti nella trasformazione dei boschi ex comuni, soprattutto in castagneti:

---

<sup>27</sup> Le risorse collettive della Podesteria castiglioneese erano notevolmente differenziate, trattandosi di prati, boscaglie di brughii, arbusti, boschi di roveri, faggi e castagni, ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 835.

<sup>28</sup> La bruciatura di sterpaglie e del sottobosco consentiva di liberare il terreno per la semina e di produrre le ceneri da impiegare come fertilizzante naturale. Il fondo così arricchito avrebbe garantito frutti per due o tre anni consecutivi, salvo poi essere lasciato a riposto per periodi oscillanti dai 5 agli 8 anni, in cui sarebbe stato impiegabile come area di pascolo. Il testo della relazione del 1615 è interamente riportato da F. Figone, *La Podesteria di Castiglione*, cit., pp. 150-153.

<sup>29</sup> Contrariamente alle consuetudini di molte altre località liguri, le *comunaglie* castiglionesi non erano suddivise tra il centro principale e le ville, ragion per cui a ciascuno era lecito esercitare i tradizionali usi civici su tutti i terreni comuni della circoscrizione, ASGE, *Senato Senarega*, 1625.

È ben vero che vi sono di quelle persone che godeno tante di esse terre che vagliono più di 8 in 10 milia [...] et quelli se li godeno, come beni proprii, et non come comunaglie, et sono beni che li rendono molto fruto, cosa che non fa quelli che hanno seminato qualche poca biada, perché sono terre inutili<sup>30</sup>.

In una prima fase il Senato – siamo nel 1603, il Magistrato delle Comunità non esisteva ancora – ordinò al Podestà di procedere con l'istruzione dei processi per il recupero dei beni comunali, calibrando però le pene a seconda della classe di appartenenza dell'inquisito:

Ci è parso dirvi che procediate inanti in detta causa per li termini di giustizia e che rispetto alli poveri miserabili la condanna non passi la somma di lire diece e gli altri ricchi che possono pagar la pena li condannerete sino alla somma de L. 100 per caduno e se vi sarà qualcheduno che per abbrugiamento o altro meritasse maggior pena, ce lo scriverette e dovretti dichiarare che tutte le terre usurpate debbano restar del Publico<sup>31</sup>.

Le istruttorie processuali non condussero a risultati apprezzabili: le occupazioni proseguirono e le lettere di doglianza continuarono a richiamare l'attenzione del governo. Le resistenze incontrate dai vari Podestà al rilascio dei terreni usurpati si inserivano in un più ampio conflitto sociale interno alla comunità di Castiglione, originato dall'iniquità del sistema di riparto delle imposte. In virtù della convenzione del 1440 infatti, Castiglione godeva di una totale immunità fiscale nei confronti di Genova e le uniche spese che i castiglionesi erano chiamati a coprire erano quelle di mantenimento del Podestà e della sua *familia*. Ciò aveva reso superflua la periodica redazione di registri d'estimo fondiario, a favore di un criterio di riparto della base imponibile di 200 lire tra il borgo e le 13 ville con un criterio proporzionale misto (per possessi e per teste), che già dalla metà del Cinquecento era additato come causa di un costante sbilanciamento del carico fiscale a danno dei meno abbienti, grazie al controllo sul Parlamento locale detenuto dalle principali famiglie del posto<sup>32</sup>.

L'attenzione su quest'ultimo argomento fu posta nell'estate del 1642 dal Capitano di Chiavari Nicolò Clavesana, che ricordava al governo che a Castiglione «non sono le terre carattate, né si sa per qual caosa uno sia più in registro dell'altro». Alcuni esponenti delle famiglie maggiormente responsabili delle

<sup>30</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 135.

<sup>31</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 135.

<sup>32</sup> Nel 1610 il Parlamento di Castiglione approvò una riforma comprensiva di un accatastamento perpetuo, volto a determinare la base imponibile di ciascun centro abitato sulle terre di sua pertinenza e non sui possessi individuali, ma, si direbbe, con scarsa capacità di ovviare agli squilibri in essere, cfr. ASGE, *Manoscritti*, 797, cc. 39-40; ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 365/B, F. Figone, *La Podesteria di Castiglione*, cit., pp. 343-354.

usurpazioni (Carroccio e Castiglione) non pagavano alcunché in quanto cittadini di Genova. Gli altri, per quanto privi del privilegio della cittadinanza della Dominante, sfruttavano la crisi di liquidità delle famiglie più deboli acquistandone i terreni, a condizione che i relativi oneri fiscali rimanessero in capo ai compratori<sup>33</sup>. Nello stesso anno il nobile Francesco Maria Imperiale, durante il sindacato degli ufficiali della riviera di Levante, visitò Castiglione e informò il Senato che i poveri castiglionesi, nonostante la permanenza di *comunaglie* ancora libere: «disapprovano le coltivazioni, se bene più utili al luogo che le boscaglie, sotto preteso del ben publico, volendo il danno privato»<sup>34</sup>.

Le occupazioni abusive, trascinate per anni senza una soluzione, avevano quindi azzerato quel minimo di tolleranza rimasto tra gli strati poveri nei confronti dei notabili del luogo, che dopo essersi avvantaggiati per anni di un sistema fiscale sperequato, ora intendevano appropriarsi del patrimonio collettivo senza patire alcuna conseguenza. Tra gli anni Venti e Trenta la concentrazione dei fondi occupati in mano a un ristretto numero di famiglie del notabilato locale aveva poi portato molti di quelli che all'inizio secolo avevano usurpato «poca robbà» a divenire dipendenti o mezzadri di chi, al contrario, di «robbà» se n'era accaparrata molta di più. In generale, comunque, i beni usurpati erano stati oggetto di un'attività negoziale (compravendite, donazioni, successioni, doti) talmente risalente che non era ormai socialmente proponibile reintegrare effettivamente la comunità in tutti i suoi possessi<sup>35</sup>.

Respinta dal consiglio castiglionesse la proposta governativa di concedere i beni usurpati in enfiteusi dietro il pagamento di un canone annuo – col pretesto dell'esenzione fiscale garantita dalla convenzione – quando il Magistrato delle Comunità riassunse in mano la trattazione del caso, decise di sfruttare l'occasione per accatastare tutti i fondi della Podesteria, non solo quelli occupati, e per registrare il valore imponibile e l'ammontare della tassa per ciascun fondo, ponendo fine alle manipolazioni dolose dei libri d'estimo «mai in pregiudicio de ricchi»<sup>36</sup>. Nel 1643 le istruzioni impartite al Commissario «*pro recuperatione bonorum comunaliium*» Michele Bozomo furono nettamente diverse da quelle di quarant'anni prima: accantonando il decreto del 1600, il Senato osservava che «non si può né deve castigare come delitto particolare, et essendo maggior utile della Serenissima Repubblica haver detti beni coltivati, da quelli i suoi sudditi ricevono maggior sollevamento, che boscaglie afatto inutili». La vendita definitiva dei

<sup>33</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 365/B.

<sup>34</sup> Cfr. F. Figone, *La podesteria di Castiglione*, cit., p. 163.

<sup>35</sup> Cfr. sia O. Raggio, *Forme e pratiche*, cit., p. 152 che F. Figone, *La Podesteria di Castiglione*, cit., pp. 155-156.

<sup>36</sup> ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 365/B.

terreni occupati permetteva agli occupatori di disporre liberamente del bene, una volta pagato il prezzo. Il Magistrato confermò però la volontà di preservare l'uso civico di pascolo anche sui boschi di castagno occupati, mentre sulle *comunaglie* residue si costituiva un vincolo di inalienabilità, salva autorizzazione del governo<sup>37</sup>.

#### 4. *Il procedimento sulle occupazioni: un'originale ibridazione a partire dalla reintegra possessoria*

I casi esaminati mostrano dunque come nei fatti il Magistrato delle Comunità si riservò libertà d'azione nel decidere sulle illecite privatizzazioni delle proprietà collettive liguri. Momento solenne fu il processo, che, seppur intentato per il recupero dei beni comunali – come previsto dallo stesso capitolare del Magistrato – non sempre condusse all'integrale soddisfazione delle preste attoree, diventando invece il luogo istituzionale di mediazione tra diversi interessi pubblici e privati. Un esito irraggiungibile tramite l'esperimento di un'ordinaria azione possessoria, ma reso possibile dalla previsione della clausola «Sola facti veritate inspecta» da parte della legge istitutiva, che dava luogo ad un procedimento originale, in grado di sottoporre al giudicante differenti *petita* senza l'ostacolo delle molte preclusioni previste dal rito ordinario. Sarà quindi utile verificare la coerenza dell'azione di reintegra dei beni comunali genovese con la dottrina giuridica del tempo.

Innanzitutto, l'esperimento ricorrente di un'azione possessoria da parte della comunità per la reintegra dei propri beni trova conferma in una *Dissertatio de iure pascendi* del 1665, nella quale si afferma che: «Quod si propter possessionem amissam interdicto de vi et vi armata, vel potius iuxta hodiernam consuetudinem amplissimo illo remedio Canonis Redintegrandi opus sit, duo actores probanda incumbunt: a parte sua possessio, a parte adversarii deiectio»<sup>38</sup>. Da un

<sup>37</sup> Le istruzioni al Bozomo sono contenute in una relazione del Magistrato delle Comunità al Senato stilata il 12 agosto 1642. Per quanto riguarda l'accatastamento degli immobili privati, il Magistrato ordinò a Bozomo annotare per ogni particella «il nome del padrone, che al presente le possiede con li loro rispettivi confini, et estimo, acciò da questo si faccia registro, sopra il quale a soldo, e lire debbano detti abitanti pagar li carrichi tanto pubblici, come privati senza continuare nel disordine presente, dove il povero paga per il ricco, e questo resta immune; nel qual libro distintamente si noti anchora la qualità, grandezza, sito e confini de beni comuni, acciò sempre consti quali sono, e che non possino essere alienati», ASGE, *Magistrato delle Comunità*, 365/B.

<sup>38</sup> Cfr. A. Dani, *Usi civici*, cit., pp. 473-475. La citazione è tratta da G. Engelbrecht, *Disputatio iuridica de iure pascendi*, Typis Henningi Mulleri, Helmaestadi, 1665, cap. XXI. Per la *Redintegrandi* cfr. C. III, q. I, c. I, C. III, q. I, c. III in *Decretum Gratiani emendatum et notationibus*

sondaggio, pur parziale, condotto sui *consilia* di diversi giuristi emergono riscontri circa l'utilizzo del rimedio canonistico *ex canone Redintegranda* per il recupero dei beni comunali usurpati<sup>39</sup>.

Originatasi dall'*exceptio spoli*, l'affermazione della *Redintegranda* procedette di pari passo con l'elaborazione dello *spolium* come definizione giuridica originale del generico spossessamento, in luogo della *deiectio* romana e delle sue varie qualificazioni e condizioni, al sussistere delle quali erano invocabili i vari interdetti (*Unde vi, Uti possidetis*). Considerata un rimedio esperibile contro chiunque per qualsiasi fattispecie di perdita del possesso già nelle fonti immediatamente precedenti il *Decretum*, la *Redintegranda* fu invano ostacolata dalla legislazione pontificia successiva a Graziano, che non riuscì a ridurla a semplice principio generale. La prassi, divenuta diritto vigente anche grazie all'interpretazione di giuristi del calibro di Ugucione da Pisa e di Goffredo da Trani, di far mediare ad un processo il più ampio novero di spogliazioni possibile aveva reso il canone *Redintegranda* un rimedio autonomo. Tuttavia, in alcune opere più tarde (come la *Repetitio* del 1519 di Sannazzari della Ripa o la *Praelectio* accademica di Ziegler di metà Seicento) perdurarono critiche alla sua sovraestensione, dando altresì conto di una probabile ricezione a macchia di leopardo in Europa<sup>40</sup>.

---

*dilucidatum*, Venetiis, Apud Socios Aquile Renovantis, 1605, C. III, pp. 670-672. Sull'ampiezza di significati del termine *spolium*, stratificatisi nel tempo, cfr. G.B. Pontano, *Tractatus de spolio*, Francofurti et Lipsiae, Sumptibus Theophili Henrici Grentzii, Guelferbyti, Typis Caspari Johannis Bismarci 1686, c. I, nn. 1-6.

<sup>39</sup> Le considerazioni che seguono sono ricavate dall'esame dei seguenti pareri: T. Deciani, *Responsorum*, vol. IV, Utini, Natolinus Typographus, 1594, resp. 52; R. dalla Valle, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis, Apud Franciscum de Portonariis, 1565, t. II, cons. 72; G. V. Ondedei, *Consiliorum sive responsorum*, vol. II, Venetiis, Apud haeredem Luciani Pasini et socios, 1692, cons. 17; P. F. Della Corgna, *Consiliorum sive responsorum, Volumen secundum*, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilacqua, & Socios, 1572, cons. 247; G.P. Sordi, *Consilia sive responsa*, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, c. 28. Per le disposizioni della *Redintegranda* cfr. C. III, q. I, cc. I-III, *Decretum Gratiani emendatum et notationibus dilucidatum*, Venetiis, Apud Socios Aquile Renovantis, 1605, pp. 670-672.

<sup>40</sup> Sulla tutela del possesso nell'età intermedia, l'*actio spoli* e il connubio tra diritto romano, consuetudini germaniche, fonti canonistiche e *interpretatio* dottrinale cfr. almeno: F. Ruffini, *L'actio spoli. Studio storico-giuridico*, Torino 1889, pp. 212-252 e pp. 326-331; C.N. De Angelis, *La proprietà e il possesso. Dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni (codificazione)*, Napoli 1941, pp. 116-233; G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo-franca*, Milano 1988, pp. 131-170; P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 21-122; E. Conte, *Genere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in B. d'Alteroche-F. Demoulin-Auzary-O. Descamps-F. Roumy, (curr.), *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris 2009, pp. 267-288; C. Dalla Villa, *Sulla figura giuridica dell'exceptio spoli. Dalle sue prime apparizioni nelle consuetudini tardoantiche al Decretum Gratiani*, in «Teoria e storia del diritto privato», VII (2014), pp. 1-64; F. Brandsma, *Actions in Roman and civil law for*

Il fatto che la *Redintegranda* prevedesse l'onere per l'attore di provare soltanto l'antico possesso e la successiva, ingiusta perdita del medesimo rappresentava, per le comunità, un indubbio vantaggio, poiché le esonerava dalla prova della titolarità proprietaria delle risorse controverse – che non era sempre inequivocamente riconosciuta e, spesso, neppure dimostrabile *per tabulas* – mirando semplicemente a riassegnare loro la materiale disponibilità dei beni, una volta dimostrato l'ingiusto spoglio che non doveva necessariamente essere commesso con violenza<sup>41</sup>.

L'efficacia dell'iniziativa giudiziaria per il recupero dei beni, se da un lato non era preclusa quanto a capacità processuale della comunità, dall'altro poteva essere pregiudicata dalle eccezioni che anche un rimedio possessorio ampio come la *Redintegranda* ammetteva, come quelle relative alla prova del possesso, alla

---

*the protection of immovables*, in S. M. Santisteban-P. Sparkes (curr.), *Protection of immovables in European Legal systems*, Cambridge 2015, pp. 9-30. Sull'ampiezza di significati del termine *spolium*, stratificatisi nel tempo cfr. G.B. Pontano, *Tractatus de spolio*, Francofurti et Lipsiae, Sumptibus Theophili Henrici Grentzii, Guelferbyti, Typis Caspari Johannis Bismarci 1686, c. I, nn. 1-6. Sull'interpretazione della *Redintegranda* da parte dei glossatori e dei canonisti cfr. L. Masméjan, *La protection possessoire en droit romano-canonique médiéval (XIIIe-XVe siècles)*, Montpellier 1990, pp. 184-196. Sannazzari della Ripa aderì all'opinione minoritaria del Panormitano ed altri, secondo i quali la R. altro non fosse che un principio generale per la restituzione, cui davano attuazione la *Saepe contingit* e gli interdetti romani: cfr. G.F. Sannazzari della Ripa, *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1569, *De restitutione spoliatorum*, § Saepe nn. 19-28. Ampiamente demolitivo dell'interpretazione «praeter Pontificis intentionem» è il trattatello di C. Ziegler, *Ad Can. Redintegranda 3 q. 1, et ad tit. Decretalium De Restitut. Spoliator. Praelectiones Academicae*, Wittermbergae, Sumptibus Haeredum Tobiae Mevii, et Elerdi Schumacheri, 1675, in particolare al cap. II, § 8 dove ricorda la mancata applicazione del rimedio in Frisia, su cui cfr. anche J. Hallebeek-H. de Jong, *Possessory remedies in late medieval Frisian law texts*, in «Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik», LXXXIV (2024), pp. 117-133. In Francia il principio canonistico fu recepito dall'art. 62 dell'Ordinanza di Villers-Cotterêts del 1539, dando luogo ad un rimedio misto tra l'*Unde vi* e la *Redintegranda*, cfr. P. Rebuffi, *Commentaria in Constitutiones, seu ordinationes regias*, I, Lugduni, Apud Haeredes Guilielmi Rouillij, 1613, pp. 202-206. Su

<sup>41</sup> Cfr. R. dalla Valle, *Consiliorum*, cit., cons. 72, n. 1. Deciani ricordava che nel momento in cui agiva per il recupero, si riteneva che lo spogliato intentasse tutti i rimedi reintegratori disponibili, tra i quali la *Redintegranda* era il più ampio e favorevole, cfr. T. Deciani, *Responsorum*, cit., r. 52, nn. 8-9. La definizione spesso richiamata di occupazione («Ille qui ingreditur animo acquirendi possessionem, quam ipse non habebat») è quella di Paolo di Castro, cfr. P. de Castro, *Consiliorum sive responsorum*, vol. II, Venetiis, Apud Gasparem Bindonum et socios, 1581, cons. n. 57, n. 2. Nei casi di occupazione clandestina del fondo, ad esempio, integrava violenza il mero rifiuto di far entrare il proprietario, una volta scoperta l'usurpazione. La caduta in disuso del requisito della violenza consentì ad Ondedei di affermare: «Etiam si non probetur violentia, satis spolium iustificatur re ipsa, probata antiquiori possessione», G. V. Ondedei, *Consiliorum*, cit., cons. 17, n. 13.

decadenza dall'azione o alla buona fede del possessore attuale. In merito alla prima questione, accanto ad eventuali deliberazioni, atti di amministrazione o usi praticati con la «scientia et patientia» dei rettori, la comunità poteva produrre le testimonianze dei propri abitanti, a condizione che dai beni controversi non ricavassero alcuna utilità diretta<sup>42</sup>.

Le eccezioni di decadenza e di buona fede del possessore non di rado si saldavano insieme in quanto, come si è visto anche nei casi avvenuti in Liguria, le occupazioni abusive più vaste erano promosse da soggetti di spicco nel contesto locale che scoraggiavano una pronta reazione da parte della comunità. Toschi osservava in proposito che l'origine canonistica della *Redintegranda*, che si prefiggeva di tutelare beni e uffici ecclesiastici senza limiti temporali, aveva creato una netta spaccatura tra una dottrina assai autorevole (citati, tra gli altri, Bartolo, Tartagni e Deciani) secondo la quale dopo trent'anni si presumeva la buona fede del possessore attuale e il venir meno dell'interesse ad agire dello spogliato, e la giurisprudenza costante della Rota romana, che era stata di opposto avviso, decidendo sempre nel senso dell'imprescrittibilità del diritto ad agire. Imprescrittibilità che le comunità spogliate avevano tutto l'interesse a sostenere<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Sulla legittimazione a stare in giudizio della comunità cfr. N. Losa, *Tractatus de iure universitatum*, Lugduni, Sumptibus Antonii Chard sub signo S. Spiritus, 1627, pars. II, cap. I, nn. 1-2. Oltre ai beni chiaramente sfruttati, spettavano alla comunità anche le terre incolte, a prato o a selva, situate entro i confini, come affermava Cravetta in un parere spesso richiamato, cfr. A. Cravetta, *Consiliorum sive responsorum*, Francofurti ad Moenum, Impens. Rulandiorum et Nicolai Rhodii, 1605, cons. 154, n. 1. Per i vari mezzi di prova dell'effettivo possesso di boschi e pascoli da parte della comunità, tramite gli usi esercitati dagli abitanti o in virtù di accordi negoziali, deliberazioni comunitarie oppure su mandato e dietro consenso della stessa comunità cfr. *Sacrae Romanae Rotae decisionum recentiorum a Prospero Farinaccio J.C. romanum selectarum*, p. IV, t. I, Venetiis, Apud Paolum Balleonium, 1716, dec. 300; G. V. Ondedei, *Consiliorum*, cit., cons. 17, nn. 77-78; N. Losa, *Tractatus*, cit., pars III, cap. XVI, nn. 13-14; G. V. Ondedei, *Consiliorum*, cit., cons. 17, nn. 28, 37. In tema di capacità testimoniale degli abitanti nelle cause vertenti sulle risorse collettive si rinvia a U. Petronio, *La proprietà del bosco e le sue utilità*, in S. Cavaciocchi (cur.), *L'uomo e la foresta, secc. XIII-XVIII*, Atti della XXVII settimana di studi, Firenze 1996, pp. 423-436.

<sup>43</sup> La *ratio* consisteva nel garantire sempre la correzione del "peccato" dello spoglio, a fronte del quale non era ammessa prescrizione, cfr. D. Toschi, *Practicarum conclusionum iuris in omni Foro frequentiorum*, Lugduni, Sumptibus Phil. Borde., Laur. Arnaud, et Claud. Rigaud, 1661, vol. I, concl. 45, nn. 82-85. Prima di lui, Cravetta aveva ricordato che secondo i canonisti l'autorità del commento bartoliano al rimedio *Unde vi* non doveva essere manipolata per estendere l'effetto sanante della prescrizione anche ai casi in cui la mala fede era certa, cfr. A. Cravetta, *Tractatus de antiquitatibus temporum*, Lugduni, Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1562, parte IV, arg. Expressio alicuius actus, nn. 16-21. Nel caso di Spello patrocinato da Ondedei, il giurista argomentò che la comunità aveva procrastinato il recupero dei beni comunali di ben settantatré anni perché i signori, responsabili dello spoglio, erano «viri potentissimi» e

La *Redintegranda* era così azionabile non solo in presenza di compravendite o successioni testamentarie, posteriori allo spoglio, ma anche a seguito di un'alienazione del patrimonio pubblico disposta dai rettori della comunità, in difetto però dei requisiti formali che in un famoso *consilium* il giurista mantovano Antonio Gobbi aveva illustrato uno ad uno e che, comunque, gli statuti locali potevano integrare o modificare. Nonostante l'esiguità delle condizioni richieste per il suo esperimento, non poche erano dunque le controindicazioni, in grado di ritardare o vanificare la reintegrazione possessoria delle comunità spogliate<sup>44</sup>.

Appare allora giustificata la scelta del legislatore genovese di introdurre un'azione di recupero dei beni comunali usurpati, invocabile al pari della *Redintegranda* al solo verificarsi dello spossessamento, munita però della clausola «sola facti veritate inspecta». In virtù di essa venivano meno le «solemnitates circa ordinem iudiciorum». Il giudice poteva anzitutto fare a meno del libello introduttivo, essendo sufficiente una semplice supplica che contenesse l'esposizione dei fatti, anche generica o viziata da errori. Tale esposizione non aveva l'effetto di delimitare il suo perimetro d'azione, poiché, giudicando secondo coscienza e non secondo *allegata et probata*, era del tutto legittimato a pronunciare *extra petita*, anche su altri fatti (o beni), divenuti rilevanti nel corso dell'istruttoria. La clausola permetteva inoltre al giudice di manipolare a piacimento i termini, ammettere e valutare senza preclusioni testimonianze e documenti eventualmente prodotti in giudizio, con un ricorso all'*arbitrium* ritenuto indefettibile per garantire una decisione conforme ad un superiore canone di giustizia<sup>45</sup>.

---

temeva probabili ritorsioni, non certo per la decisione di rinunciare spontaneamente all'azione, che esperì poi contro gli eredi degli occupatori originari, cfr. G. V. Ondedei, *Consiliorum*, cit., cons. 17, nn. 60-62, 79-86. Su buona fede e possesso trentennale cfr. anche il parere di P. F. Della Corgna, *Consiliorum*, cons. 247, nn. 11-12.

<sup>44</sup> Una contestualizzazione del parere in A. Dani, *Usi civici*, cit., pp. 421-438. In un caso in cui gli occupatori avevano prodotto l'atto pubblico di vendita dei boschi contesi stipulato dagli amministratori della comunità, carente delle solennità richieste e di una valida potestà a contrarre dei rettori, Giovan Pietro Sordi aveva rigettato anche la tesi dell'efficacia sanante della successiva inerzia dei rettori della comunità ai fini della validità del titolo d'acquisto, cf. G.P. Sordi, *Consilia*, cit., c. 28, nn. 15, 98-110. In definitiva, poteva opporsi efficacemente al recupero solo il terzo possessore in buona fede munito di titolo, che avesse ricevuto la cosa da un dante causa a sua volta in buona fede, opinione citata come comune da Menochio. Eccezioni fondate su elementi di fatto diversi non erano sufficienti a vanificare la domanda attorea. Per un'analisi di tutte le possibili ipotesi cfr. J. Menochio, *De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione doctissima commentaria*, Genevae, Apud Ioan de Tournes, et Iac. De La Pierre, 1629, XV, nn. 67-86.

<sup>45</sup> Come ammetteva Ondedei, l'impossibilità di stabilire regole certe in materia probatoria per controversie di questo tipo costringeva il giudice a valutare discrezionalmente se un fatto fosse stato provato a sufficienza da poter sentenziare, cfr. G. V. Ondedei, *Consiliorum*, cit., cons. 17, nn. 73-74. Di pari tenore la considerazione di T. Deciani, *Responsorum*, cit., r. 52, n.

Nel caso specifico dei processi per le usurpazioni di beni comunali, la clausola «sola facti veritate inspecta» consentiva inoltre di ammettere nello stesso giudizio possessorio l'*exceptio dominii* mossa dal convenuto, senza anteporre la reintegra possessoria alla decisione sulla proprietà. Si è visto infatti che dopo diversi decenni, i possessori dei fondi usurpati potevano essere eredi o acquirenti degli originali occupatori e miravano a un riconoscimento giudiziario definitivo dei diritti dominicali costituiti nel frattempo. Menochio, intervenendo in una controversia possessoria dinanzi al supremo Consiglio di Piacenza, dava atto di un'opinione ormai comune in dottrina che ammetteva il cumulo, a favore di una maggiore celerità nella definizione complessiva della controversia<sup>46</sup>.

Nei casi decisi dal Magistrato delle Comunità si è osservato che dietro la tensione tra beni collettivi usurpati e proprietà privata in cerca di legittimazione si agitava un più generale movimento di compressione degli spazi dell'incolto e di mutamento degli usi del suolo in favore di coltivazioni più redditizie<sup>47</sup>. Al di là delle implicazioni sociali e politiche di tale fenomeno, dal punto di vista strettamente giuridico il divieto di riduzione a coltura di terreni tradizionalmente aperti al pascolo o alla raccolta di legna «invito illo cui servitus debetur» conosceva diverse eccezioni, come la realizzazione di un canale irriguo o la semina di un prato per il miglioramento del foraggio. Ma all'atto pratico diversi giuristi non nascondevano la difficoltà per il giudice di conciliare la pretesa di ripristino del pascolo collettivo, l'esigenza di tutelare le opere di coltivazione eseguite e il

67. Sugli effetti processuali della clausola «sola facti veritate inspecta» cfr. G.B. Asini, *Practica aurea, seu processus iudicarius*, Venetiis, Apud Philippum Iuntam & fratres, 1581, § 3, cc. 3-30, M. Calà, *Tractatus de modo articulandi et probandi*, Venetiis, Apud Floravantem Pratum, 1597, § 4. Una contestualizzazione nella dottrina e nell'organizzazione giudiziaria del periodo in A. Monti, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, pp. 112-146; F. Macino, *Extra petita. Sugli effetti della clausola sola facti veritate inspecta nella dottrina tra XV e XVI secolo*, in «Historia et ius», n. XX (2021), paper 11. In tema di *arbitrium* cfr. M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, in particolare pp. 43-61 e 255-276.

<sup>46</sup> Il parere di Menochio citato è in G. Menochio, *Consiliorum sive responsorum*, Francofurti, Sumtibus Haeredum Andrae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1594, VIII, cons. 735, nn. 1-4. Sul cumulo tra azione possessoria e di rivendica nei riti regolati cfr. per il Regno di Napoli M. D'Afflitto, *In utriusque Siciliae, Neapolisque sanctiones, et constitutiones novissima Praelectio*, I, rubr. 24, nn. 65-68, in generale G. Menochio, *De adipiscenda*, cit., XV, nn. 471-478. Nei processi celebrati secondo clausole diminutive dell'*ordo procedendi* cfr. P. Farinacci, *Repertorium iudiciale*, Lugduni, Sumpt. Haered. Gabr. Boissat, et Laurentii Anisson, 1639, q. 88, nn. 1-7; O. Cacherano, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Francofurti, Paltheniana, 1599, dec. I, n. 28.

<sup>47</sup> Sulle trasformazioni del paesaggio rurale alla fine del Rinascimento ancora utili sono le intuizioni di E. Sereni, *Storia del paesaggio rurale italiano*, Bari 1961, pp. 113-224. Per un quadro di sintesi G. Pinto-C. Poni-U. Tucci (curr.), *Storia dell'agricoltura italiana. Il medioevo e l'età moderna*, Firenze 2002.

riconoscimento della ripetibilità per le migliorie apportate. Per la quantità di distinzioni, ammetteva lo spagnolo Otero, la materia procedeva «confuse ac nebuloſe», ed era opportuno un intervento del diritto locale volto a stabilire le condizioni e le modalità di concessione delle eventuali legittimazioni. L'alternativa era, ancora una volta, rimettere il tutto all'*arbitrium* del giudicante, chiamato a confrontare caso per caso l'utilità privata dei miglioramenti con le condizioni precedenti e gli interessi pubblici dello Stato e della comunità coinvolta<sup>48</sup>.

## 5. Conclusioni

L'esame dei casi d'archivio, letti alla luce della dottrina di diritto comune, mostra come il rito di reintegra possessoria per i beni comunali proprio del Magistrato delle Comunità genovese si presentasse come un processo dall'esito non predeterminabile, né limitato alla sola repressione delle usurpazioni. L'intervento della giurisdizione statale perseguì spesso obiettivi ulteriori, quali la protezione dei capitali investiti nei miglioramenti agrari o l'erosione dei privilegi fiscali comunitari in vista di una più generale sistemazione degli assetti territoriali. L'occupazione, specie se di lunga durata, determinava il sopravvenire di titoli di acquisto e di rese economiche private potenzialmente altrettanto meritevoli di tutela del solo possesso immemorabile della comunità. Solo la facoltà (garantita dalla clausola «*sola facti veritate inspecta*») di cumulare differenti istanze permetteva però al Magistrato di legittimare le nuove situazioni reali e,

---

<sup>48</sup> L'autore menziona un'imprecisata fonte regia, probabilmente castigliana, che stabiliva l'obbligo di restituzione alla comunità e il ripristino a pascolo dei fondi occupati e coltivati. Requisiti per la legittimazione erano o l'occupazione superiore a 10 anni o 20 con titolo e licenza del villaggio. I terreni legittimati erano così soggetti all'imposta fondiaria, variabile a seconda della coltura praticata, cfr. A. F. De Otero, *Tractatus de pascuis et iure pascenti*, Coloniae Allobrogum, apud fratres De Tournes 1732, cap. 16, nn. 26-27. Secondo Cipolla, la distruzione delle piante e la riapertura del fondo al pascolo era lecita fino a che la riduzione a coltura era in corso. Una volta che il fondo fosse stato chiuso e le coltivazioni avviate definitivamente, la loro rimozione era condizionata dalla proposizione di un'azione di denuncia di nuova opera e dall'accertamento sulla conoscenza e il consenso dell'innovazione da parte del titolare del diritto di pascolo, B. Cipolla, *Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum*, Antuerpiae, Apud Hieronymum Verdussen, via vulgo Cammerstrate dicta sub Leone aureo, 1682, II, cap. 9, nn. 40-44. Sulla valutazione in giudizio dell'utilità pubblica dei miglioramenti apportati su fondi della comunità usurpati e non tempestivamente rivendicati per timore di ritorsioni cfr. P. Farinacci, *Sacrae Romanae Rotae decisionum*, Aurelianae, Sumptibus Viduae et haeredum Petri de la Roviere, 1623, IV, decc. 1-7. Più in generale sulla classificazione delle migliorie e le condizioni di ripetibilità a favore del possessore in buona o mala fede cfr. Id., *Repertorium iudiciale*, cit., q. 38; A. Negri, *Tractatus de exceptionibus*, Romae, Typis Francisci Monetae, 1647, c. 7, § 4-7.

in generale, di imprimere un indirizzo politico alle trasformazioni economiche in corso nelle campagne.

Nel caso genovese la strumentalità del contenzioso per la ridefinizione dei rapporti tra proprietà collettiva e privata è resa più evidente dal fatto che la Repubblica non promosse politiche né di acquisizione allo Stato (sul modello veneziano) né di privatizzazione massiccia di beni, la cui titolarità fu in generale sempre lasciata in capo alle comunità. Se anche la Liguria fu interessata dal fenomeno dell'usurpazione delle terre comuni da parte del notabilato locale, uno dei tanti mezzi della cosiddetta accumulazione originaria del capitale, è lecito opinare che le caratteristiche del territorio e dell'economia locale, la diffusione in aree collinari e montane di radicate consuetudini di utilizzo collettivo delle risorse su scala parentale, di villa o di parrocchia, resero tale processo probabilmente meno pregiudizievole per gli equilibri sociali rispetto ad altre regioni italiane ed europee<sup>49</sup>. Il Magistrato vide nei miglioramenti, realizzati sovente con il faticoso terrazzamento dei crinali per la messa a coltura stabile di porzioni di boschi, il presupposto per la legittimazione dell'abuso, rispetto alla materiale chiusura del fondo a terzi, come nelle più famose *enclosures* inglesi dei campi convertiti a pascolo<sup>50</sup>.

Un'ultima osservazione conclusiva può formularsi a proposito delle radici storiche della commistione di «funzioni amministrative e giudiziarie» ex art. 27 della legge n. 1766/1927 assegnata al commissario regionale agli usi civici per decidere sia sull'accertamento della qualità demaniale dei fondi, sia sulle controversie possessorie coinvolgenti i demani civici stessi, in particolare nei casi di occupazione abusiva, legittimabili in presenza dei requisiti dettati dall'art. 9. Mentre è sostanzialmente indiscussa la natura amministrativa del procedimento di legittimazione delle occupazioni abusive, sulla natura amministrativa o giurisdizionale dei diversi tipi di provvedimenti possessori previsti dall'art. 30 della

---

<sup>49</sup> Sul rapporto tra spoliazione dei beni comuni e la c.d. "accumulazione originaria" descritta da Marx nel primo volume del "Capitale", cfr. M. Quaini, *Marxismo e geografia*, Firenze 1974, pp. 104-130; M. De Angelis, *Marx and primitive accumulation. The continuous character of capital's "enclosures"*, in «The commoner», II/1 (2001), pp. 1-22; J.B. Foster-B. Clark-H. Holleman, *Marx and the commons*, in «Social research: An international Quarterly», LXXXVIII/1 (2021), pp. 1-30.

<sup>50</sup> Tale indirizzo politico di fondo pare coerente con le generali preoccupazioni annonarie del governo genovese, che al rifornimento costante di grano, castagne, olio e vino aveva preposto diverse magistrature create tra XV e XVI secolo, cfr. G. Giacchero, *Il Magistrato dell'Abbondanza e il "pan venale" dei genovesi*, in *La storia dei genovesi*, Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 15-17 aprile 1986, VII, Genova 1987; P. Calcagno, *I Provvisori del vino della Repubblica di Genova: una politica annonaria tra ricerca del profitto e finalità di controllo territoriale (sec. XVI-XVIII)*, in A. Carassale-L. Lo Basso (curr.), *In terra vineata*, cit., pp. 243-262.

l. n. 1766/1927 si registra invece una divergenza di vedute tra la giurisprudenza e parte della dottrina<sup>51</sup>.

Sebbene molte delle controversie circa la natura amministrativa o giurisdizionale degli atti commissariali siano divenute inattuali, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative dai commissari alle Regioni a statuto ordinario ex art. 66 del d.P.R. n. 616/1977, va tuttavia notato il legame, espressamente rivendicato nella relazione ministeriale, tra la scelta del legislatore per questa particolare configurazione dell'ufficio commissariale e l'esperienza demanialistica napoletana<sup>52</sup>.

L'ibridazione di funzioni amministrative e giudiziarie e la stretta connessione tra procedimenti diversi, caratteristiche originarie del Commissario agli usi

---

<sup>51</sup> La distinzione avanzata dalla Cassazione negli anni '50, fu poi recepita dal Consiglio di Stato in sede consultiva, cfr. parere 11 febbraio 1981, n. 1277/79 e ha orientato la giurisprudenza più recente, ormai consolidata nel riconoscere natura amministrativa alla tutela possessoria intermedia, nelle more dell'accertamento dei diritti collettivi, per i caratteri di discrezionalità e provvisorietà della regolazione secondo il prudente arbitrio dell'autorità regionale, e natura giurisdizionale alla tutela possessoria a seguito di spoglio violento o clandestino, assimilabile alla tutela ex art. 703 ss. c.p.c. In tal senso cfr. F. Marinelli, *Gli usi civici*, cit., pp. 272-275. Parte della dottrina legge invece le diverse tutele offerte dall'art. 30 come parti di un unico procedimento, cioè la regolamentazione del possesso condotto con una procedura sommaria che anche in sede civilistica comporta l'esercizio di poteri discrezionali, tra le quali l'adozione di misure «assunte sommarie informazioni», previa manutenzione o reintegrazione nel possesso, cfr. L. Fulciniti, *I beni d'uso civico*, Padova 2000, p. 336; A. Masi, *Usi civici*, in Aa.Vv., *Usi civici. Ieri e oggi*, Padova 2007, pp. 21-24.

<sup>52</sup> Cfr. G. Cervati, *Il contenzioso in tema di usi civici e terre di uso civico (alcuni aspetti e problemi)*, in G. Miele (cur.), *La giustizia amministrativa*, Milano 1968, pp. 235-279; A. Germanò, *Intorno al processo su questioni attinenti a beni d'uso civico*, in «Rivista di diritto agrario», II (1992), pp. 195 e ss.; U. Petronio, *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 930-952; E. Di Salvo, *Aspetti processuali del giudizio commissariale*, in «Nuovo diritto agrario», 1990, pp. 1-9. Per una più completa bibliografia si rinvia a F. Marinelli, *Gli usi civici*, Milano 2013, pp. 271-308; C. Federico, *La tutela possessoria di usi civici*, in A. Cagnazzo-S. Toschei-M. Tucci (curr.), *Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, Torino 2013, pp. 119-129. La competenza commissariale sulle controversie intorno agli usi civici trovava un esplicito antecedente nei commissari ripartitori istituiti da Murat dopo la legge di abolizione della feudalità del 2 agosto 1806, cfr. C. Federico, *Il processo in materia di usi civici*, Pisa 2017, pp. 25-39 e pp. 115-125. Sulla procedura di legittimazione o reintegra ai sensi delle leggi eversive cfr. anche D.A. Tommasi, *Canonici e usi civici. Procedura del contenzioso avanti le Giunte d'Arbitri e i Commissarii Ripartitori*, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., Roma 1913, pp. 38-41 e pp. 162-169; G. Cervati, *Appunti circa la legittimazione delle terre di uso civico*, in «Rivista di diritto agrario», III-IV (1964), pp. 294-316; C. Federico, *La legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici*, in A. Cagnazzo - S. Toschei - M. Tucci (curr.), *Sanzioni amministrative*, cit., pp. 184-201; L. Salvadori, *Occupazioni indebite*, ivi, pp. 377-390; E. Caliceti, *Usurpazioni di terre civiche*, ivi, pp. 391-424 e relativa bibliografia.

civici, rendono quest'organo il terminale novecentesco di una tradizione giudiziaria ben più risalente e non circoscrivibile alla sola legislazione napoletana di inizio Ottocento. Il caso genovese mostra infatti che anche altrove alle magistrature preposte alla tutela dei beni comunali era deferita la cura di differenti aspetti, che oggi definiremmo di governo del territorio, mediante l'esercizio di funzioni giudiziarie (reintegra possessoria) e politico-amministrative (costituzione di diritti di proprietà e trasferimento di fondi demaniali, imposizione di canoni, riforme amministrative) che solo nel XIX secolo sarebbero state concepite come distinte e spettanti a poteri ed organi differenti ma che, in antico regime, costituivano la manifestazione di un'unica *iurisdictio*.